



**Comune di Parodi Ligure**  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COPIA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**Numero 5 del 15-03-2023**

**OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO ESERCIZI 2023-2025.  
APPROVAZIONE.**

*L'anno duemilaventitre addì quindici del mese di marzo alle ore 21:57, nella sala delle adunanze,*

previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

| Cognome e Nome                | Carica       | Pr. / As. |
|-------------------------------|--------------|-----------|
| Ruzza Carolina                | Sindaco      | Presente  |
| Merlo Bruno                   | Vice Sindaco | Presente  |
| Repetto Emanuele              | Consigliere  | Presente  |
| Bricola Elio Palmino Giuseppe | Consigliere  | Presente  |
| Calcagno Giuseppe             | Consigliere  | Presente  |
| Calcagno Matteo               | Consigliere  | Assente   |
| Calcagno Michele              | Consigliere  | Assente   |
| Gualco Cesare Maurizio        | Consigliere  | Presente  |
| Gualco Ivo Giacomo            | Consigliere  | Assente   |
| Poggi Luca                    | Consigliere  | Assente   |
| Pestarino Andrea              | Consigliere  | Assente   |

**Totale Presenti 6, Assenti 5**

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Rapetti Avv. Gian Carlo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la signora **Ruzza Carolina**, in qualità di **Presidente**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**istruttoria giuridica del segretario comunale:**

**VISTO** l'articolo 151 D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 74 comma 1 n. 5) D.Lgs. 118/2011, e s.m.i., ai sensi del quale:

- gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione (comma 1);
- a tale fine sono tenuti a presentare il documento unico di programmazione DUP entro il 31 luglio di ogni anno ed a deliberare il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, oppure entro il termine differito con apposito decreto del Ministero dell'Interno, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale (ibidem);
- le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, nell'osservanza dei principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 118/2011, e s.m.i. (ibidem);
- il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, e le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale (comma 3);

**VISTO** l'articolo 174 D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 74 comma 1 n. 22) D.Lgs. 118/2011, e s.m.i., ai sensi del quale:

- lo schema di bilancio di previsione finanziario e il documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno (comma 1);
- il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio (comma 2);
- a seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione (ibidem);
- il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151 (comma 3);
- nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato (comma 4);

**VISTO** l'articolo 162 comma 1 D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 74 comma 1 numero 11) lettera a) D.Lgs. 118/2011, e s.m.i. ai sensi del quale è previsto l'obbligo che gli enti locali deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario, riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. 118/2011, e s.m.i.;

**VISTO** l'articolo 3 comma 1 D.Lgs. 118/2011, che prevede che la gestione delle pubbliche amministrazioni sia conformata ai principi contabili generali contenuti nell'Allegato 1 (in particolare: 1 principio dell'annualità, 2 principio dell'unità, 3 principio dell'universalità, 4 principio dell'integrità, 5 principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, 6 principio della significatività e rilevanza, 7 principio della flessibilità, 8 principio della congruità, 9 principio della prudenza, 10 principio della coerenza, 11 principio della continuità e della costanza, 12 principio della comparabilità e della verificabilità, 13 principio della neutralità, 14 principio della pubblicità, 15 principio dell'equilibrio di bilancio, 16 principio della competenza finanziaria, 17 principio della competenza economica, 18 principio della prevalenza della sostanza sulla forma), nonché ai principi contabili applicati della programmazione di cui all'Allegato 4/1, della contabilità finanziaria di cui all'Allegato

4/2, della contabilità economico-patrimoniale di cui all'Allegato 4/3, del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'articolo 11 comma 3 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., costituiscono allegati al bilancio, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili, o seguenti documenti:

- il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 11;
- la relazione dell'organo di revisione;
- piano degli indicatori di bilancio indicatori sintetici;
- indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione;
- indicatori analitici concernenti la composizione per missione e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento;
- piano indicatori sintetici quadro sinottico;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'articolo 172 D.Lgs. 267/2000, sostituito dall'articolo 74 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., costituiscono allegati al bilancio, oltre ai documenti previsti dal citato articolo 11 comma 3, altresì, i seguenti documenti:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 118/2011, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco (lettera a);

la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 167/1962, 865/1971, 457/1978, nonché all'articolo 14 D.L. 55/1983 convertito dalla L. 131/1983, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, con la quale stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato (lettera b);

- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo (recte: relativo), le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi (lettera c);
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (lettera d);

**VISTO** l'articolo 11 comma 1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., che prevede che gli enti locali adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali, nonché comuni

schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati, e in particolare, per quanto nella presente sede afferisce, con riferimento all'allegato 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

**VISTO** l'articolo 11 comma 5 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., che prevede che la nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet, fermo restando il disposto dell'articolo 172 lettera a) D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'articolo 11 comma 14 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a decorrere dal 2016, gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

**VISTO** l'articolo 9 commi 1, 1-bis e 2 L. 243/2013, in materia di equilibrio dei bilanci degli enti locali, che prevede che i bilanci, fra l'altro, dei comuni, si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10, e che prevede che, ai fini dell'applicazione della disposizione, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011, e s.m.i., e che dispone che, qualora, in sede di rendiconto di gestione, l'ente registri un valore negativo del saldo, sia

tenuto ad adottare misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti;

**VISTO** l'articolo 1 commi 820 e 821 L. 145/2018, in ordine ai vincoli di finanza pubblica, che consentono, con decorrenza dall'anno 2019, fra l'altro, ai Comuni, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, l'utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 118/2011, e che prevedono l'equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;

**VISTE**, in materia di entrate tributarie dei Comuni, le seguenti fattispecie:

- addizionale comunale IRPEF, disciplinata dall'articolo 1 D.Lgs. 360/1998, e s.m.i., come modificato dall'articolo 1 comma 142 L. 296/2006;
- imposta municipale propria IMU, componente della imposta unica comunale IUC, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, istituita dall'articolo 8 D.Lgs. 23/2011, e disciplinata dall'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e s.m.i.;
- tassa sui rifiuti (TARI), componente della imposta unica comunale IUC riferita ai servizi, istituita, ai sensi dell'articolo 1 commi da 641 a 665 L. 147/2013, a decorrere dal primo gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore degli immobili;

**VISTO** l'articolo 1 commi da 816 a 836 L. 160/2019, che ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, sostitutivo della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27 commi 7 e 8 D.Lgs. 285/1992, per le strade comunali;

**VISTO** l'articolo 208 commi 1 e 4 D.Lgs. 283/1993 e s.m.i., con particolare riferimento all'articolo 40 comma 1 lettera c) L. 120/2010, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relativamente alle violazioni previste dal codice della strada;

**VISTI**, in materia di finanziamento degli enti locali:

- l'articolo 11 comma 1 lettera e) L. 42/2009, in merito alla soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a) numeri 1) e 2) ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali;
- l'articolo 13 D. Lgs 23/2011, in merito alla istituzione del fondo perequativo per comuni e province, finalizzato al finanziamento delle spese dei detti enti locali, previa determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni dai medesimi svolte;
- l'articolo 107 comma 1 D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, recante incremento del Fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2020, dell'importo di euro 400.000.000, al fine di ripristinare la relativa dotazione a seguito dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020;
- l'articolo 1 comma 380 lettera b) L. 228/2012 modificato dall'articolo 1 comma 729 L. 147/2013, recante istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- l'articolo 1 comma 380-ter, introdotto dall'articolo 1 comma 730 L. 147/2013, che, per le medesime finalità di cui al comma 380, alla lettera a), modificata dall'articolo 1 comma 17 lettera a) L. 208/2015, stabilisce la dotazione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dall'anno 2016;

- l'articolo 1 comma 380 ter lettera b) L. 228/2012, modificato dall'articolo 1 comma 17 lettera c) L. 208/2015, che demanda a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (da entro adottarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento a partire dall'anno 2017), i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni, fra l'altro, oltre che di quanto previsto dalla lettera d) del comma 380, numeri 1) (riserva di gettito allo Stato di proventi IMU), 4) (dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale), 5) (diversa incidenza della soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio) e 6) (riduzioni di cui all'articolo 16 comma 6 D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012), della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI, con introduzione di apposita clausola di salvaguardia ai fini dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base;
- l'articolo 1 comma 435 L. 190/2014, modificato dall'articolo 3 comma 4 D.L. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2015, in merito ad ulteriore riduzione del Fondo di solidarietà comunale, pari a 1.200 milioni di euro annui con decorrenza dall'anno 2015, determinata in misura proporzionale alle risorse complessive (individuata dalla somma algebrica dei seguenti elementi: a) gettito relativo all'anno 2014 dell'imposta municipale propria di competenza comunale ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014; b) gettito relativo all'anno 2014 del tributo per i servizi indivisibili ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze; c) importo relativo al Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, come risultante dal D.P.C.M. 01.12.2014, al netto della riduzione di risorse applicata per l'anno 2014 in base al citato 47 comma 8 D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014);

**VISTO** l'articolo 1 comma 448 L. 232/2016, come modificato prima dall'articolo 14 comma 1 lettera 0a) D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017, successivamente dall'articolo 57 comma 1-bis lettera a) D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 157/2019, ora dall'articolo 1 comma 564 L. 234/2021, e, in ultimo, dall'articolo 1 comma 774 lettera a) L. 197/2022, che stabilisce la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei Comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, fra l'altro, in euro 6.949.513.365 per l'anno 2022, in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.476.513.365 per l'anno 2024, assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni (di cui all'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e s.m.i.), eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;

**VISTO** l'articolo 1 comma 449 L. 232/2016, che, in ordine alla disciplina del Fondo di solidarietà comunale, prevede che il Fondo di cui al comma 448 è:

- ripartito, quanto a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, nonché dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 L. 208/2015 (riduzione, rispettivamente, della IMU e della TASI, al 75 per cento rispetto all'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998) [lettera a), come sostituita dall'articolo 1 comma 851 L. 160/2019];
- ripartito nell'importo massimo di 66 milioni di euro, tra i Comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base, importo ripartito in

modo da garantire a ciascuno dei comuni l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base [lettera b), come modificata dall'articolo 14 comma 1 lettera 0b) numero 1) D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017];

- destinato, per euro 1.885.643.345,70 (eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei Comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari), ai Comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti Comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, e con ulteriore incremento del 5 per cento annuo a fare data dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030, con proposta di metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti (da recepirsi in sede di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 del medesimo articolo) anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard [lettera c), come sostituita dall'articolo 57 comma 1 D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 157/2019];
- ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i Comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa, [lettera d-bis, aggiunta dall'articolo 14 comma 1 lettera 0b) numero 2) D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017, sostituita dall'articolo 3 comma 5 D.L. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2022];
- destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai Comuni fino a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d-bis), presentino un valore negativo del fondo di solidarietà comunale, contributo attribuito sino a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarietà comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per ciascun Comune, salve incapienza (in misura proporzionale al valore negativo del fondo di solidarietà comunale considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro 100.000) maggiore capienza (incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis) [lettera d-ter) aggiunta dall'articolo 57 comma 1-bis lettera b) D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 157/2019];
- destinato, quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 380 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale, da individuare con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri [lettera d-quater), aggiunta dall'articolo 1 comma 849 L. 160/2019, e, successivamente, modificata dall'articolo 1 comma 774 lettera b) L. 197/2022];
- destinato, fra l'altro, quanto a 299.923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno 2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025 (nonchè a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030), quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle regioni a statuto ordinario, contributi ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "servizi sociali", anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1 comma 797 L. 178/2020 (pari a 1 a

5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8 L. 328/2000), al fine di graduale raggiungimento, entro il 2026, dell'obiettivo di servizio corrispondente ad un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali sono stabiliti a regime entro il 31 marzo dell'anno di riferimento (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali), e le somme che, a seguito del monitoraggio risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 [lettera d-quinquies), aggiunta dall'articolo 1 comma 792 L. 178/2020, poi modificata dall'articolo 1 comma 563 L. 234/2021];

- destinato ai Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto, fra l'altro, a 175 milioni di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025 (nonchè a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027), quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 comma 3 lettera a) D.Lgs. 65/2017, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun Comune, o bacino territoriale, è tenuto a garantire, livello minimo definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, che è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato; obbiettivo che, in considerazione della progressività delle risorse, i Comuni, in forma singola o associata, sono tenuti a garantire, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo (tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza), attraverso obiettivi di servizio annuali, e fermo restando che, a partire dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio per fascia demografica del Comune (o del bacino territoriale di appartenenza), è fissato con apposito decreto (decreto da adottarsi, relativamente agli anni successivi al 2022, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, disciplinante gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i Comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni), obbiettivo di servizio che è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato, e dando atto che i Comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui trattasi e nei limiti delle stesse, peraltro non rilevando tali assunzioni ai fini di verifica del valore soglia di cui, fra l'altro, al comma 1 e 2 dell'articolo 33 D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019 [lettera d-sexies), aggiunta dall'articolo 1 comma 792 L. 178/2020, sostituita dall'articolo 1 comma 172 L. 234/2021, modificata dall'articolo 16 comma 5 D.L. 115/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 142/2022];

- destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a 80 milioni di euro per l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica, ripartito con apposito decreto ministeriale che, fino alla definizione dei LEP, disciplina gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse [lettera d-octies, aggiunta dall'articolo 1 comma 174 L. 234/2021];

**VISTO**, altresì, l'articolo 1 comma 450 L. 232/2016, come modificato dall'articolo 14 comma 1 lettera a) D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017, che, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario prevede:

- correttivo finalizzato a limitare le variazioni nel caso in cui l'applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera c) del comma 449 determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore a più 4 per cento o inferiore a meno 4 per cento rispetto all'ammontare delle risorse storiche di riferimento;
- costituzione, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, di apposito accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremento delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4 per cento, cui i predetti enti contribuiscono in modo proporzionale in misura non superiore all'eccedenza di risorse rispetto alla soglia dell'8 per cento e, comunque, nel limite complessivo delle risorse necessarie per ridurre le variazioni negative dei comuni con una perdita superiore al 4 per cento, da ripartirsi proporzionalmente tra i comuni che registrano una riduzione delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore all'8 per cento nei limiti delle risorse accantonate;
- la definizione delle risorse di riferimento dai gettiti dell'IMU e della TASI, entrambi valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale;

**VISTO** l'articolo 204 comma 1 D. Lgs. 267/2000, come, da ultimo, modificato dall'articolo 1 comma 539 L. 190/2014, ai sensi del quale l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera, a decorrere dall'anno 2015, il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui

**VISTO** il punto 3.3 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, che prevede, relativamente ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, lo stanziamento, in sede di bilancio di previsione, di apposita posta contabile, denominata "accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata), e che, in fase transitoria, prescrive, in relazione agli enti locali, lo stanziamento in bilancio di una quota dell'importo di tale accantonamento pari, almeno, al 75 per cento per il 2018, allo 85 per cento per il 2019, al 95 per cento per il 2020, e dal 2021 per l'intero importo;

**VISTO** l'articolo 166 D. Lgs. 267/2000, e s.m.i., che prevede l'iscrizione di un fondo di riserva di importo non inferiore allo 0,30, incrementato allo 0,45 nel caso l'ente si trovi in una

delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 D. Lgs. 267/2000, e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio, utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**DATO ATTO CHE**, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025, in una prima fase differito al 31 marzo 2023 ai sensi del D.M. dell'interno 13/12/2022, è stato differito, in ultimo, al 30 aprile 2023 ai sensi dell'articolo 1 comma 775 L. 197/2022;

**DATO ATTO CHE:**

- con deliberazione G.C. n. 07/2023 in data 20/01/2023 è stato approvato lo schema del Bilancio di previsione finanziario 2023 -2025;
- con deliberazione C.C. n. 02/2023 nella presente data 15/03/2023, è stata approvata la il DUP semplificato 2023 -2025;

**DATO ATTO CHE:**

- l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;
- in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
- sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli enti locali, ivi compresa quella relativa al calcolo della capacità di indebitamento di cui all'articolo 204 comma 1 D.Lgs. 267/2000, come, da ultimo, modificato dall'articolo 1 comma 539 L. 190/2014, nonché delle entrate derivanti da cespiti propri destinate a questa finalità;

**DATO ATTO CHE:**

1. con deliberazione C.C. n. 16/2022 del 06/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2021, ultimo esercizio finanziario approvato;
2. relativamente alla disponibilità di aree o fabbricati da destinarsi a residenza, alle attività produttive o terziarie (di cui alle leggi 167/1962, 865/1971, 457/1978, nonché all'articolo 14 D.L. 55/83 convertito in L. 131/1983), da cedere in proprietà o diritto di superficie, relativamente alla disponibilità di aree o fabbricati da destinarsi a residenza, alle attività produttive o terziarie (di cui alle leggi 167/1962, 865/1971, 457/1978, nonché all'art. 14 D.L. 55/83 conv. in L. 131/1983), da cedere in proprietà o diritto di superficie, si dà atto che il Comune, non dispone, allo stato, di aree all'uopo destinate
3. relativamente ai servizi a domanda individuale, ai sensi dell'articolo 6 D.L. 55/1983 convertito in L. 131/1983, il Comune gestisce direttamente il Servizio della Residenza per Anziani Gli Olmi di Parodi Ligure RSA (10 posti ai sensi della normativa regionale R.A.F. e 8 posti R.A.A.), come riassunti nel prospetto Allegato A) della deliberazione G.C. n. 02/2021 del 22/01/2021, e la cui disciplina tariffaria è pure prevista ai sensi della

prefata deliberazione G.C. n. 02/2021, dando atto che la quota di copertura dei costi complessivi dei medesimi servizi, finanziata con tariffe, contribuzioni ed entrate finalizzate, è pari al 100%;

4. in merito alla determinazione dei limiti di reddito per i servizi locali, nonché delle tariffe e dei prezzi dei servizi locali ed alla relativa percentuale di copertura, si richiama la prefata deliberazione G.C. n. 02/2021 del 22/01/2021;
5. in ogni caso, in ordine agli obblighi di tassi minimi di copertura relativamente ai servizi pubblici, di cui all'articolo 244 comma 8 lettera c) D.Lgs. 267/2000, non sussiste presupposto (dissesto finanziario), né il Comune non si trova in condizioni di strutturale deficitarietà;
6. ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, e tenuto conto della facoltà prevista dall'articolo 193 comma 3 D.Lgs. 267/2000, in merito alle deliberazioni con le quali sono determinati, fra l'altro, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali, si richiamano la deliberazione C.C. n. 04/2023 in data odierna 15/03/2023, in materia di aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), la deliberazione C.C. n. 03/2023 in data odierna 15/03/2023, relativamente all'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF;
7. per contro, con deliberazione C.C. n. 05/2021 in data 02/04/2021, il Comune di Parodi Ligure ha provveduto, con decorrenza dal 2021, all'istituzione della tariffa rifiuti corrispettiva in sostituzione della TARI, ed alla conseguente soppressione della TARI a fare data dal 2021, la cui gestione è demandata al soggetto gestore e, pertanto, non è registrata nel bilancio;
8. per quanto attiene i servizi pubblici a domanda individuale, si opera riferimento a quanto sopra, e, per quanto attiene gli altri servizi pubblici, le tariffe relative al Servizio Idrico Integrato, quota acquedotto (ai sensi dell'articolo 154 D.Lgs. 152/2006, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 31 commi 29 e 30 L. 448/1998) e quota fognatura e depurazione (ai sensi dell'art. 155 D.Lgs. 152/2006, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 31 commi 28 e 30 L. 448/1998, essendo il medesimo gestito dall'A.T.O. n. 6 "Alessandrino", cui il Comune ha aderito nel corso del 2016, la determinazione e la gestione delle medesime tariffe sono demandate all'A.T.O. stesso;
9. per quanto concerne il Fondo di solidarietà, si stima un valore positivo di Euro 21.956,42;
10. relativamente al fondo per lo sviluppo degli investimenti parametrato ai mutui ancora in essere al 01 gennaio 2023, lo stesso risulta pari a 1.768,47;
11. in merito alla indennità di carica al Sindaco ed agli Assessori Comunali, di cui all'articolo 82 comma 1 D.Lgs. 267/2000, ed al gettone di presenza ai Consiglieri comunali, di cui all'articolo 82 comma 2 D.Lgs. 267/2000, tenuto conto, ora, del comma 8-bis nell'articolo 82 D.Lgs. 267/2000, che ha disposto l'incremento della misura dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, in misura fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nonché, successivamente, dell'articolo 1, commi da 583 a 587 L. 234/2021, e del successivo D.M. 30/05/2022, in ordine alla modifica dell'indennità di carica degli amministratori locali, recanti, con decorrenza dall'anno 2024, la parametrizzazione dell'indennità di funzione, fra l'altro, del sindaco, del vicesindaco e degli assessori dei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, nella misura del 16 per cento rispetto al trattamento economico complessivo del presidente delle regione, con adeguamento progressivo (45 per cento nell'anno 2022 e 68 per cento nell'anno 2023), salva la facoltà, con decorrenza dall'anno 2022, di corresponsione della predetta indennità nelle integrali misure, fermo il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, salvo, a titolo di concorso alla copertura del

maggior onere sostenuto dai comuni, l'incremento del fondo di cui all'articolo 57-quater comma 2 D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 157/2019;

12. ai sensi dell'articolo 53 comma 23 L. 388/2000, come modificato dall'articolo 29 comma 4 L. 448/2001, che abilita gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, e fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97 comma 4 lettera d) D.Lgs. 267/2000, con la finalità, anche, di operare un contenimento della spesa, all'attribuzione ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, ferma l'attribuzione del Servizio gestione del personale e del Servizio contratti al Segretario Comunale, si opera ricorso a tale facoltà, mediante attribuzione al Sindaco della responsabilità del servizio finanziario, risultando il Servizio Tecnico Urbanistica e Edilizia privata, nonché il Servizio Lavori Pubblici, gestito dall'Unione Val Lemme a fare data dall'agosto 2016;
13. si è tenuto conto di quanto disposto dalla vigente contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni locali, per il trattamento economico dei dipendenti comunali, ivi compresa la dotazione di risorse per il trattamento economico accessorio, nonché relativamente al C.C.N.L. dei Segretari Comunali, nonché di quanto previsto dalla normativa vigente in merito ai contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi e tributari obbligatori a carico del datore di lavoro;
14. ai sensi dell'articolo 16 D.P.R. 380/2001, in materia di contributo di costruzione, con riferimento all'aggiornamento del costo di costruzione e alla quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione si opera rimando alla deliberazione G.C. n. 03/2015 in data 04/02/2015;
15. ai sensi dell'articolo 2 comma 48 L. 662/1996, si tiene conto che deve essere prevista apposita dotazione e corrispondente destinazione delle somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli eventuali abusi edilizi;
16. si tiene conto della destinazione vincolata degli eventuali proventi derivanti da monetizzazione ad opera di strumenti urbanistici convenzionati;
17. i proventi derivanti da contributi di urbanizzazione vengono devoluti al finanziamento di opere di urbanizzazione allocate al Titolo II della Spesa;
18. si è tenuto conto, per il ricorso a nuovo indebitamento, di quanto disposto dall'articolo 204 D.Lgs. 267/2000 (come modificato, in ultimo, dall'art. 1 comma 539 L. 190/2014), che prevede il limite percentuale pari all'8 per cento per gli anni dal 2012 al 2014 e del 10 a partire dall'anno 2015, relativamente all'importo annuo degli interessi al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi rispetto alle entrate dei primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente;
19. ai sensi dell'articolo 62 comma 8 D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008, il Comune non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati;
20. si è tenuto conto della destinazione ai sensi dell'articolo 208 D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., in materia di vincolo di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada;
21. in applicazione del punto 3.3 del principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4.2 D.Lgs. 118/2011, il fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta a euro 7.334,40 in misura corrispondente al 100 per cento dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto relativo;
22. il Fondo di riserva riflette i requisiti di cui all'articolo 166 D.Lgs. 267/2000, anche tenuto conto della modifica di cui all'articolo 3 comma 1 lettera g) D.L. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 213/2012;
23. il Fondo di garanzia debiti commerciali ammonta a euro 17.000,00;

**DATO ATTO**, con particolare riferimento alle misure di contenimento della spesa del rispetto:

- dell'articolo 9 comma 1, comma 2-bis e comma 17 D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, e s.m.i., in materia di limiti alla spesa a titolo di trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento accessorio;
- dell'articolo 9 comma 28 D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, e s.m.i., recante limite della spesa annua, in relazione alla spesa per personale a tempo determinato e tipologie assimilate, dando atto che è previsto ricorso per sopperire all'assenza di una unità di personale che verrà a cessare in forma temporanea;

**DATO ATTO CHE**, in forza della approvazione del bilancio:

- ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera h) D.Lgs. 267/2000 non è previsto il ricorso a ulteriore indebitamento e pertanto non necessita approvazione, in sede di atto fondamentale;
- è approvato il modello di gestione dei pubblici servizi, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera e) D.Lgs. 267/2000, ivi comprese le opzioni per la riscossione delle entrate (gestione della casa di riposo mediante appalto di servizi o, in alternativa, concessione di gestione, servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e differenziati a società Gestione Ambiente S.p.a., servizio smaltimento in discarica a società S.R.T. S.p.A., servizio illuminazione votiva mediante concessione, servizio sportivo mediante concessione);
- non è previsto il ricorso ad acquisti o alienazioni immobiliari, pertanto non necessita espressione di volizione in sede di atto fondamentale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera l) D.Lgs. 267/2000

**VISTI:**

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

**VISTA** la relazione dell'organo di revisione contabile, contenente il prescritto parere favorevole sul bilancio di previsione 2023-2025 e relativi allegati;

**DATO ATTO CHE** sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 147 bis D. Lgs. 267/2000 nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

**con votazione legalmente espressa alle ore 22,56 in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:**

- presenti: 06;
- astenuti: 0;
- votanti: 06;
- voti favorevoli: 06;
- contrari: 0

## DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi di quanto espresso in narrativa, il Bilancio di Previsione finanziario esercizi 2023-2025, completo degli allegati indicati dall'articolo 11 comma 3 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dall'articolo 172 D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 74 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché della nota integrativa di cui all'articolo 11 comma 5 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., comprensiva, a propria volta, dei contenuti previsti dalla legge, da intendersi parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto, anche se non materialmente unito ma depositati presso l'ufficio Finanziario;
2. Di dare atto, ai sensi di quanto in narrativa, che, in forza della approvazione del bilancio:
  - ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera h) D.Lgs. 267/2000 non è previsto il ricorso a ulteriore indebitamento e pertanto non necessita approvazione, in sede di atto fondamentale;
  - è approvato il modello di gestione dei pubblici servizi, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera e) D.Lgs. 267/2000, ivi comprese le opzioni per la riscossione delle entrate (gestione della casa di riposo mediante appalto di servizi o, in alternativa, concessione di gestione, servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e differenziati a società Gestione Ambiente S.p.a., servizio smaltimento in discarica a società S.R.T. S.p.A., servizio illuminazione votiva mediante concessione, servizio sportivo mediante concessione);
  - non è previsto il ricorso ad acquisti o alienazioni immobiliari, pertanto non necessita espressione di volizione in sede di atto fondamentale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera l) D.Lgs. 267/2000
3. Di dichiarare, con votazione separata votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
  - **Presenti:06;**
  - **Astenuti:0;**
  - **Votanti: 06;**
  - **Favorevoli: 06;**
  - **Contrari: 0;**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

*Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: si rileva la conclusione della vicenda, protrattasi negli anni, di ripiano di disavanzo della partecipata CIT S.p.A., che, a fare data dall'esercizio 2023, non grava più sul bilancio*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)

*Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to (dott.ssa Carolina RUZZA)

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

**IL Presidente**  
F.to Carolina Ruzza

**IL Segretario comunale**  
F.to Avv. Gian Carlo Rapetti

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE.**

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Parodi Ligure [www.comune.parodiligure.al.it](http://www.comune.parodiligure.al.it) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32 comma 1 L. 69/2009) dal giorno 05-05-2023 per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 20-05-2023  
Dalla Residenza Comunale, li 05-05-2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Avv. Gian Carlo Rapetti

**CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la sopraestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 15-05-2023, essendo stata pubblicata a fare data dal 05-05-2023 senza opposizioni.

- ❑ art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Avv. Gian Carlo Rapetti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Avv. Gian Carlo Rapetti)